XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-12858 Albanella: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12874 Rizzetto: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò 327

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 331

5-12888 Tripiedi: Dati relativi al numero dei lavoratori « precoci » nella Regione Lombardia .. 328

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 332

SEDE CONSULTIVA:

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Nuovo testo C. 4073 Vecchio (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 328

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 4605 Ferranti (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Nulla osta)* 329

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 330

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI, indi del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 12.30.

5-12858 Albanella: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12874 Rizzetto: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

Renata POLVERINI, *presidente*, segnala che le interrogazioni vertono sul medesimo argomento e, pertanto, dopo la risposta della rappresentante del Governo, ciascuno dei presentatori potrà replicare in maniera autonoma.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Walter RIZZETTO (FDI), in qualità di presentatore dell'interrogazione n. 5-12874, ringrazia la sottosegretaria per la risposta fornita.

Anna GIACOBBE (PD), in qualità di sottoscrittrice dell'interrogazione n. 5-12858, ringrazia la sottosegretaria e si riserva di approfondire, assieme alla collega Albanella, i contenuti della risposta, al fine di individuare ulteriori eventuali

nuove iniziative volte alla tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12888 Tripiedi: Dati relativi al numero dei lavoratori « precoci » nella Regione Lombardia.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI risponde alle interrogazioni nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Matteo DALL'OSSO (M5S), in qualità di sottoscrittore dell'atto di sindacato ispettivo, si riserva di approfondire il contenuto delle tavelle messe a disposizione dal Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 dicembre 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 12.40.

Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Nuovo testo C. 4073 Vecchio.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 4073, recante modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, avrà luogo nella seduta odierna.

Intervenendo in sostituzione del relatore, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, rileva preliminarmente che, come si legge nella relazione illustrativa del testo originario della proposta di legge, il provvedimento è volto, in primo luogo, ad adattare la disciplina vigente per disciplinare le fattispecie nelle quali il medesimo imprenditore sia oggetto di reiterati atti lesivi, permettendogli di dilazionare ulteriormente i debiti nei confronti del fisco e degli enti previdenziali accumulatisi nei periodi di sospensione dei pagamenti già previsti dal testo vigente dell'articolo 20 della legge n. 44 del 1999. In secondo luogo, il provvedimento intende preservare l'accesso al credito dell'impresa colpita dal *racket*, compromesso dalla dovuta iscrizione in bilancio dei debiti maturati con il fisco e con gli enti di previdenza, in base alla quale gli istituti di credito spesso negano la concessione di finanziamenti. Le modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente sono volte, inoltre, allo scopo più generale di superare alcune delle criticità che sono emerse negli anni di applicazione della disciplina vigente.

Venendo al merito del provvedimento, segnala che esso consta di cinque articoli e che l'articolo 1, al comma 01, amplia i termini per la presentazione della domanda dell'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999, e di concessione del mutuo a carico del medesimo Fondo, di cui all'articolo 14 della legge n. 108 del 1996. Il comma 01-*bis* prevede la possibilità di erogazione dell'intero ammontare dell'elargizione, qualora dalla disponibilità dell'intera somma dipenda la possibilità di riattivare in maniera efficiente l'attività imprenditoriale. Il comma 1 dell'articolo 1 dispone la possibilità per gli imprenditori che hanno già usufruito della moratoria dei pagamenti dei debiti dovuti all'erario e a gli enti previdenziali o assistenziali, di cui all'articolo 20 della legge n. 44 del

1999, per effetto di due o più eventi lesivi nell'arco di cinque anni, di ottenere la rateizzazione del debito accumulato per effetto della medesima moratoria sino a centoventi mesi, senza interessi e oneri. In favore di tali imprenditori, inoltre, la norma prevede l'istituzione, presso il Mediocredito centrale Spa, di un fondo di garanzia allo scopo di assicurare i crediti concessi dagli istituti di credito e sterilizzare gli effetti negativi sul merito creditizio dovuti al debito accumulato a causa della moratoria. I successivi commi 1-*bis* e 1-*ter* dispongono l'ampliamento delle proroghe già previste dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva.

Fa presente che l'articolo 1-*bis* subordina alla presentazione della informazione antimafia liberatoria l'iscrizione agli elenchi prefettizi delle associazioni abilitate a presentare la domanda di elargizione per conto degli imprenditori vittime del *racket*.

Segnala che gli articoli 1-*ter* e 1-*quater* introducono disposizioni riguardanti il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, istituito presso il Ministero dell'interno, finalizzate, rispettivamente, ad evitare eventuali conflitti di interesse dei componenti e ad assicurare la pubblicazione dei decreti di nomina nel sito *internet* del medesimo Ministero.

Rileva, infine, che l'articolo 2 prevede che l'entrata in vigore della legge abbia luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Condivise le finalità del provvedimento, che intende promuovere una maggior tutela sul piano economico e finanziario delle imprese che siano vittime di richieste estorsive e dell'usura, propone di esprimere su di esso parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Nuovo testo C. 4605 Ferranti.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione sul nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 4605, recante modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile, avrà luogo nella seduta odierna.

In sostituzione del relatore, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta, rileva preliminarmente che il provvedimento, che consta di due articoli, è volto ad adeguare la disciplina sull'assegno di divorzio a quelle della maggior parte dei Paesi europei, consentendo di evitare, da un lato, che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall'altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente più debole. L'intervento normativo si rende necessario alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali in materia di determinazione dell'ammontare dell'assegno, in relazione ai quali, accanto alla tradizionale considerazione dell'assegno quale mezzo di conservazione del tenore di vita mantenuto in costanza di vincolo, si è ultimamente evidenziata la considerazione dell'assegno esclusivamente quale sostegno all'ex coniuge privo di mezzi.

Venendo al contenuto del provvedimento, segnala che l'articolo 1, sostituendo il comma 6 dell'articolo 5 della legge n. 898 del 1970, modifica la disciplina vigente in materia di riconoscimento del diritto all'assegno divorzile e di modalità di determinazione, applicabile anche ai casi di scioglimento delle unioni civili.

In particolare, ricorda che, sulla base del testo vigente di tale disposizione, con-

testualmente alla sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.

Fa presente che il nuovo testo proposto dal provvedimento in esame prevede la possibilità per il tribunale di riconoscere il diritto all'assegno divorzile, destinato a equilibrare, per quanto possibile, la disparità che il divorzio crea nelle condizioni di vita rispettive dei coniugi.

Quanto ai criteri di determinazione dell'ammontare dell'assegno, si introduce un nuovo comma che elenca i parametri che il tribunale deve tenere presente ai fini dell'attribuzione dell'assegno. Tra di essi, per quanto di interesse della Commissione, segnala in particolare che si dovrà tenere conto anche della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale. Si prevede anche la possibilità per il tribunale di predeterminare la durata dell'assegno, nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili. Si stabilisce, inoltre, che l'assegno non è dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona, o di una stabile convivenza del richiedente l'assegno.

Sulla base dell'articolo 2, infine, la nuova disciplina è applicabile anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Conclusivamente, considerata la marginale incidenza del provvedimento su materie di competenza della Commissione, propone di esprimere nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta formulata dal presidente in sostituzione del relatore.

La seduta termina alle 12.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 dicembre 2017.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.55 alle 13.

ALLEGATO 1

5-12858 Albanella: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

5-12874 Rizzetto: Tutela degli ex dipendenti del *call center* Qè di Paternò.

TESTO DELLA RISPOSTA

Le interrogazioni degli Onorevoli Albanella e Rizzetto vertono entrambe sul medesimo argomento: la salvaguardia occupazionale dei lavoratori della società Qè di Paterno (CT) che ha espletato, in regime di subappalto, il servizio di *contact center INPS-INAIL-EQUITALIA*. Per esse, pertanto, fornirò una risposta congiunta.

Al riguardo, faccio presente che – a seguito della sottoscrizione di un contratto di solidarietà in data 5 maggio 2016 – la società Qè ha fatto richiesta di accesso al trattamento straordinario di salariale (CIGS) in favore di un numero massimo di 257 lavoratori su un organico complessivo pari a 275 unità. A seguito di tale richiesta, il Ministero del lavoro - con decreto n. 96964 del 12 settembre 2016 - ha autorizzato la concessione della CIGS per il periodo dal 9 maggio 2016 al 8 maggio 2018 in favore di tali lavoratori.

Tanto premesso, informo che l'Inps ha reso noto che – nell'ambito della procedura di gara pubblicata nel maggio 2017 e finalizzata a selezionare il nuovo fornitore del servizio di *contact center* multicanale Inps-Equitalia è stato fatto espresso riferimento alla clausola sociale prevista dall'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 28 gennaio 2016. In forza di questa clausola, il nuovo appaltatore sarà tenuto a garantire la prosecuzione dei rapporti di lavoro in essere con le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva di settore o, in mancanza, secondo i criteri generali stabiliti da apposito decreto ministeriale.

Al riguardo, l'INPS ha comunicato che la società Transcom – appaltatrice del predetto servizio di *contact center* – si è resa disponibile ad un confronto con la nuova società subappaltatrice NETIT al fine di consentire ai lavoratori licenziati da Qè una ricollocazione durante il – probabile – periodo di proroga del contratto di appalto che dovrebbe durare fino alla conclusione della nuova procedura di gara.

In ogni caso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali continuerà a monitorare i futuri sviluppi della vicenda, anche nella prospettiva di esaminarle eventuali criticità, tenuto anche conto degli istituti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 2

5-12888 Tripiedi: Dati relativi al numero dei lavoratori « precoci » nella Regione Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Preliminarmente è opportuno ricorre che la legge di bilancio per il 2017 ha previsto che i lavoratori che sono in possesso di dodici mesi di contribuzione per lavoro effettivo prima del raggiungimento del diciannovesimo anno di età (cosiddetti lavoratori precoci), possono accedere alla pensione anticipata con un requisito contributivo di 41 anni purché si trovino in una delle seguenti condizioni:

siano disoccupati e abbiano concluso da almeno tre mesi la prestazione sociale per la disoccupazione;

assistano da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con *handicap* grave;

abbiano una riduzione della capacità lavorativa per invalidità civile almeno del 74%;

siano lavoratori dipendenti impegnati da almeno sei anni in lavori particolarmente pesanti.

Ciò posto, con riferimento al quesito formulato con il presente atto parlamentare, metto a disposizione dell'interrogante e dell'intera Commissione le tabelle fomite dall'INPS.

In particolare, relativamente al punto *a)* del quesito, le prime tre tabelle riepilogano le istanze di certificazione accolte nella Regione Lombardia – riferite a domande presentate entro il 15 luglio 2017 – suddivise per tipologia (Tabella 1), per provincia (Tabella 2) e per genere e anno di nascita (Tabella 3). La successiva tabella 4 riporta invece le domande di certificazione, presentate nel periodo 16 luglio-30 novembre 2017, suddivise per tipologia.

Con riferimento alla lettera *c)* del quesito, l'INPS ha fornito la Tabella n. 5 precisando che i dati in essa contenuti sono stati estratti dal Casellario dei lavoratori attivi alla data del 13 gennaio 2017.

Nello specifico, la predetta Tabella riepiloga il numero di lavoratori che hanno maturato, nel corso del 2016, una contribuzione pari o superiore a 40, 41 o 42 anni, suddivisi per sesso e tipologia di lavoro (autonomi, dipendenti privati e pubblici, appartenenti alla gestione separata), residenti nelle singole province lombarde e che non sono titolari di pensione diretta.

Sulla lettera *b)*, l'Istituto, pur specificamente richiesto, non ha fornito utili elementi di valutazione.

Tabella 1 – Lombardia: istanze di certificazione accolte per tipologia

Istanze di certificazione presentate entro il 15 luglio: dettaglio accolte	
Tipologia	**Numero**
Lavoratori Disoccupati	782
Lav. che assistono persone con handicap in situazione di gravità	496
Lav. con riconoscimento inv.civile di grado almeno pari al 74%	193
Lav. dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose	877
Lav. dipendente art.1, commi 1, 2 e 3 DL 21 aprile 2011 n.67	365
Totale	**2.713**

Tabella 2 – Istanze di certificazione accolte per provincia

Istanze di certificazione presentate entro il 15 luglio: accolte per provincia	
Provincia	**Accolte**
Bergamo	526
Brescia	478
Como	159
Cremona	122
Lecco	104
Lodi	67
Mantova	90
Milano	493
Monza	200
Pavia	128
Sondrio	88
Varese	258
totale	**2.713**

Tabella 3 – Istanze di certificazione accolte per genere e anno di nascita

Certificazioni accolte ripartite per genere e anno di nascita			
Anno di nascita	**Femmine**	**Maschi**	**Totale**
1951		1	1
1952		11	11
1953	2	44	46
1954	2	61	63
1955	7	76	83
1956	12	124	136
1957	17	241	258
1958	64	360	424
1959	123	532	655
1960	104	490	594
1961	76	284	360
1962	12	64	76
1963		5	5
1965		1	1
Totale	**419**	**2.294**	**2.713**

Tabella 4 – Istanze di certificazione presentate nella Regione Lombardia dopo il 15 luglio

Istanze di certificazione presentate dopo il 15 luglio	
Tipologia	**Numero**
Lavoratori Disoccupati	445
Lav. che assistono persone con handicap in situazione di gravità	234
Lav. con riconoscimento inv.civile di grado almeno pari al 74%	105
Lav. dipendente addetto ad una o più delle mansioni difficoltose	769
Lav. dipendente art.1, commi 1, 2 e 3 DL 21 aprile 2011 n.67	409
Totale	**1.962**

Tabella 5

	ANZIANITA' CONTRIBUTIVA								
	40		41		42		totali 40	totali 41	totali 42
	F	M	F	M	F	M			
MILANO									
LAVORATORI AUTONOMI	702	5.998	452	4.775	349	3.696	6.700	5.227	4.045
LAVORATORI DIPENDENTI	4.389	12.918	2.285	8.198	1.532	3.686	17.307	10.483	5.218
LAVORATORI PUBBLICI	3.615	3.036	2.705	2.495	2.087	2.090	6.651	5.200	4.177
GESTIONE SEPARATA	207	837	159	629	121	468	1.044	788	589
TOTALE	**8.913**	**22.789**	**5.601**	**16.097**	**4.089**	**9.940**	**31.702**	**21.698**	**14.029**
MONZA BRIANZA									
LAVORATORI AUTONOMI	205	2.267	128	1.772	97	1.327	2.472	1.900	1.424
LAVORATORI DIPENDENTI	1.281	4.299	592	2.678	364	1.027	5.580	3.270	1.391
LAVORATORI PUBBLICI	900	784	661	650	524	558	1.684	1.311	1.082
GESTIONE SEPARATA	31	226	21	182	18	124	257	203	142
TOTALE	**2.417**	**7.576**	**1.402**	**5.282**	**1.003**	**3.036**	**9.993**	**6.684**	**4.039**
LECCO									
LAVORATORI AUTONOMI	115	1.044	60	792	40	539	1.159	852	579
LAVORATORI DIPENDENTI	527	2.014	237	1.186	151	369	2.541	1.423	520
LAVORATORI PUBBLICI	288	265	193	211	134	164	553	404	298
GESTIONE SEPARATA	14	102	12	63	11	45	116	75	56
TOTALE	**944**	**3.425**	**502**	**2.252**	**336**	**1.117**	**4.369**	**2.754**	**1.453**

LODI									
LAVORATORI AUTONOMI	68	530	33	396	30	268	598	429	298
LAVORATORI DIPENDENTI	253	1.199	115	749	58	304	1.452	864	362
LAVORATORI PUBBLICI	281	340	216	295	190	241	621	511	431
GESTIONE SEPARATA	7	49	6	36	4	19	56	42	23
TOTALE	**609**	**2.118**	**370**	**1.476**	**282**	**832**	**2.727**	**1.846**	**1.114**
SONDRIO									
LAVORATORI AUTONOMI	79	496	33	349	17	224	575	382	241
LAVORATORI DIPENDENTI	148	723	76	424	50	173	871	500	223
LAVORATORI PUBBLICI	179	257	117	194	86	151	436	311	237
GESTIONE SEPARATA	5	39	5	33	4	24	44	38	28
TOTALE	**411**	**1.515**	**231**	**1.000**	**157**	**572**	**1.926**	**1.231**	**729**
VARESE									
LAVORATORI AUTONOMI	227	2.040	104	1.562	68	1.113	2.267	1.666	1.181
LAVORATORI DIPENDENTI	1.117	4.234	468	2.539	277	888	5.351	3.007	1.165
LAVORATORI PUBBLICI	840	661	567	505	426	386	1.501	1.072	812
GESTIONE SEPARATA	33	189	26	140	20	100	222	166	120
TOTALE	**2.217**	**7.124**	**1.165**	**4.746**	**791**	**2.487**	**9.341**	**5.911**	**3.278**
COMO									
LAVORATORI AUTONOMI	160	1.565	85	1.179	55	817	1.725	1.264	872
LAVORATORI DIPENDENTI	841	2.783	379	1.716	260	651	3.624	2.095	911
LAVORATORI PUBBLICI	633	509	472	405	369	331	1.142	877	700
GESTIONE SEPARATA	20	129	15	90	9	69	149	105	78
TOTALE	**1.654**	**4.986**	**951**	**3.390**	**693**	**1.868**	**6.640**	**4.341**	**2.561**
BERGAMO									
LAVORATORI AUTONOMI	324	3.183	141	2.326	125	1.481	3.507	2.467	1.606
LAVORATORI DIPENDENTI	1.338	6.023	586	3.392	235	1.154	7.361	3.978	1.389
LAVORATORI PUBBLICI	848	792	584	610	493	484	1.640	1.194	977
GESTIONE SEPARATA	41	306	20	207	12	109	347	227	121
TOTALE	**2.551**	**10.304**	**1.331**	**6.535**	**865**	**3.228**	**12.855**	**7.866**	**4.093**

BRESCIA									
LAVORATORI AUTONOMI	440	3.859	207	2.843	121	1.818	4.299	3.050	1.939
LAVORATORI DIPENDENTI	1.293	5.890	537	3.494	328	1.118	7.183	4.031	1.446
LAVORATORI PUBBLICI	1.244	1.239	901	1.003	702	797	2.483	1.904	1.499
GESTIONE SEPARATA	45	321	33	231	26	156	366	264	182
TOTALE	**3.022**	**11.309**	**1.678**	**7.571**	**1.177**	**3.889**	**14.331**	**9.249**	**5.066**
CREMONA									
LAVORATORI AUTONOMI	161	1.247	85	943	57	670	1.408	1.028	727
LAVORATORI DIPENDENTI	438	1.954	196	1.152	136	449	2.392	1.348	585
LAVORATORI PUBBLICI	616	551	444	454	356	383	1.167	898	739
GESTIONE SEPARATA	5	79	1	55	0	38	84	56	38
TOTALE	**1.220**	**3.831**	**726**	**2.604**	**549**	**1.540**	**5.051**	**3.330**	**2.089**
MANTOVA									
LAVORATORI AUTONOMI	197	1.475	87	1.071	66	722	1.672	1.158	788
LAVORATORI DIPENDENTI	517	1.816	260	1.103	173	433	2.333	1.363	606
LAVORATORI PUBBLICI	388	366	223	272	170	199	754	495	369
GESTIONE SEPARATA	15	87	13	67	12	43	102	80	55
TOTALE	**1.117**	**3.744**	**583**	**2.513**	**421**	**1.397**	**4.861**	**3.096**	**1.818**
PAVIA									
LAVORATORI AUTONOMI	199	1.424	88	1.072	52	758	1.623	1.160	810
LAVORATORI DIPENDENTI	670	2.443	351	1.482	238	595	3.113	1.833	833
LAVORATORI PUBBLICI	922	775	655	617	520	486	1.697	1.272	1.006
GESTIONE SEPARATA	20	150	14	125	13	85	170	139	98
TOTALE	**1.811**	**4.792**	**1.108**	**3.296**	**823**	**1.924**	**6.603**	**4.404**	**2.747**
TOTALE LOMBARDIA	**26.886**	**83.513**	**15.648**	**56.762**	**11.186**	**31.830**	**110.399**	**72.410**	**43.016**